

PROTOCOLLO DI INTESA

in materia di contrasto delle disuguaglianze socio-sanitarie di popolazioni vulnerabili

TRA

L'Istituto Superiore di Sanità (di seguito anche ISS o Istituto) con sede in Viale Regina Elena, 299 – 00161 Roma, (C.F.: 80211730587), legalmente rappresentato per la firma del presente atto dal Presidente Prof. Rocco Domenico Alfonso Bellantone, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto

E

L'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (di seguito anche Unar o Ufficio), con sede in Largo Chigi, 19 – Roma, (C.F.: 80188230587), legalmente rappresentato, per la firma del presente atto, dal Direttore Generale dott. Mattia Peradotto, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento per le pari opportunità sito in Largo Chigi, 19 - Roma,

indicate congiuntamente come Parti

Premesso che:

- la Dichiarazione Universale dei Diritti umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948, stabilisce, all'articolo 1, che “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti”;
- l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti fondamentali e richiede al tempo stesso l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale;
- l'art. 3 della Costituzione garantisce a tutti i cittadini pari dignità sociale, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
- l'art. 32 della Costituzione tutela la salute come diritto esigibile da parte dell'individuo e interesse della collettività, in quanto bene comune, senza distinzione di condizioni individuali o sociali;
- l'ISS ha un ruolo ed una consolidata esperienza nel campo della salute e della prevenzione nonché - ai sensi dell'art. 1 del DM 24 ottobre 2014 - è organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale;

- la *mission* dell'ISS è la promozione e tutela della salute pubblica nazionale e internazionale attraverso attività di ricerca, sorveglianza, regolazione, controllo, prevenzione, comunicazione, consulenza e formazione;
- la *vision* dell'ISS è la produzione di conoscenze mediante la ricerca e la sperimentazione e diffusione delle conoscenze e delle evidenze scientifiche ai decisori, agli operatori e ai cittadini al fine di tutelare e promuovere la salute pubblica;
- l'ISS, ai sensi dell'art. 2 co. 3 del predetto DM 24 ottobre 2014, per l'espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;
- ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. b) del DM 2 marzo 2016, è istituito presso l'ISS il Centro di riferimento per la Medicina di Genere (MEGE), con la specifica missione di promuovere, organizzare, coordinare attività di ricerca, formazione e comunicazione che tengano conto delle differenze legate al sesso e al genere sia nella prevenzione che nella diagnosi e cura delle malattie;
- l'ISS è stato individuato quale ente vigilato titolare dell'Osservatorio dedicato alla Medicina di Genere, che è stato istituito ai sensi del Comma 5 dell'art.3 della Legge 3/2018 al fine di assicurare l'avvio, il mantenimento nel tempo e il monitoraggio delle azioni previste dal Piano per l'applicazione e la diffusione della Medicina di Genere, il cui fine ultimo è quello di abbattere le disuguaglianze socio-sanitarie legate al genere;
- la Direttiva comunitaria 2000/43/CE, attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
- il Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 di recepimento della Direttiva comunitaria 2000/43/CE, recante le disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, ha istituito all'art. 7 l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR- Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali);
- l'UNAR, nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri opera con la funzione di garantire l'effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull'operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni e di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere e il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso;
- l'UNAR, in attuazione di direttive ministeriali, è l'organismo preposto alla promozione della parità di trattamento e alla tutela delle persone vittime di discriminazione fondate, oltre che sulla

razza o sull'origine etnica, anche sugli altri fattori di discriminazione quali la religione o le condizioni personali, l'età, la disabilità, l'orientamento sessuale e l'identità di genere;

- la *mission* istituzionale dell'UNAR è quella di prevenire, contrastare e rimuovere le cause e i fenomeni connessi ad ogni tipo di discriminazione, promuovendo una cultura del rispetto dei diritti umani e delle pari opportunità e fornire assistenza concreta alle vittime;

Considerato che:

- nell'ambito delle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere sono state avviate in questi anni politiche rilevanti per garantire la effettività del principio di parità di trattamento;
- nel corso degli anni sono state realizzate iniziative e campagne di informazione rivolte a cittadine e cittadini, tendenti a costruire livelli di vita rispettosi e dignitosi per tutti in una società aperta, inclusiva e solidale;
- nella promozione delle misure finalizzate a creare condizioni di pari opportunità per tutti, nonché a favorire una forte solidarietà tra cittadine/cittadini e i gruppi sociali per una società inclusiva è opportuno, in alcuni casi, adottare specifiche azioni positive basate su un approccio differenziato anche in relazione al genere, all'origine etnica, all'orientamento sessuale, alla identità di genere, alla età e alle diverse abilità;
- le politiche di “educazione al rispetto delle diversità” rivolte ai soggetti a rischio di marginalità sociale sono state oggetto, negli anni più recenti, di profonde riflessioni per una complessiva ridefinizione dei modelli e degli orientamenti di intervento in considerazione dei cambiamenti occorsi e delle sollecitazioni che provengono dalle istituzioni nazionali, internazionali ed europee nonché dalla società civile;
- i gruppi vulnerabili e socialmente esclusi, come le persone provenienti da ambienti migratori o appartenenti a minoranze etniche e/o religiose, la popolazione LGBTQI+, le persone disabili o quelle senza fissa dimora hanno livelli di salute particolarmente carenti a causa di difficoltà nell'accesso ai servizi sanitari e a risorse determinanti nel settore sanitario come la scuola, l'alloggio e il lavoro. Tale condizione è socialmente determinata e pertanto, almeno in parte, evitabile e modificabile;
- le informazioni relative alle condizioni di salute delle suddette fasce della popolazione sono carenti e/o assenti, rappresentando questo un ostacolo ad una programmazione sanitaria più mirata ed efficace;
- l'ISS e l'Unar ritengono importante sviluppare a livello nazionale e internazionale un piano collaborativo finalizzato ad una corretta raccolta e stratificazione dei dati che consenta

un'appropriate analisi differenziale e l'attuazione di specifiche azioni volte alla tutela della salute delle popolazioni vulnerabili, ad attivare i processi di *empowerment* delle istituzioni, degli operatori e degli *stakeholder*, alla sensibilizzazione/informazione della popolazione generale;

- l'ISS e l'Unar hanno precedentemente realizzato con successo progetti di inclusione rivolti alle popolazioni fragili a rischio di discriminazione finalizzati alla tutela della loro salute e più in generale dei loro diritti;
- che è interesse dell'Unar e dell'ISS continuare la pregressa e positiva collaborazione per il perseguimento delle comuni finalità istituzionali e per la realizzazione del comune interesse di prevenire e contrastare ogni forma di violenza e discriminazione nei confronti delle persone appartenenti a gruppi vulnerabili, tra cui le persone LGBTQI+;

Tutto ciò visto e considerato:

il presente Protocollo è coerente con la *mission* istituzionale di ambo le parti e consente di realizzare una sinergia efficace grazie alle diverse e complementari competenze dell'ISS e dell'Unar. La collaborazione tra queste Istituzioni risulta essere, in ragione di quanto sopra, lo strumento maggiormente idoneo per la realizzazione dei reciproci fini istituzionali;

Le parti convengono e concordano quanto segue:

Art. 1

Valore delle premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

Oggetto e scopo

Il Protocollo è finalizzato all'attuazione di strategie di promozione e tutela della salute di popolazioni fragili a rischio di discriminazione, attraverso il coordinamento e lo svolgimento, a livello internazionale, nazionale e regionale delle seguenti azioni:

- Studi di popolazione ed epidemiologici volti a definire lo stato di salute e/o specifiche necessità di salute di soggetti fragili a rischio di marginalità sociale;
- Pubblicazioni dei risultati ottenuti su riviste nazionali e/o internazionali e loro presentazione in ambito nazionale ed europeo;
- Realizzazione di materiale multimediale volto a veicolare informazioni e buone prassi per gli operatori della Pubblica Amministrazione, gli operatori della comunicazione, le organizzazioni sindacali e datoriali, gli avvocati e, più in generale, per tutti gli *stakeholder*;

- Realizzazione di campagne pubblicitarie (sui social media o attraverso altri canali) di promozione della salute e di sensibilizzazione rivolte alle popolazioni target della collaborazione, agli *stakeholder* e più in generale a tutti i cittadini;
- Attività editoriali di tipo divulgativo, informativo e formativo;
- Organizzazione di corsi di formazione dedicati al personale sanitario, ai professionisti della comunicazione e a tutto il personale della PA coinvolto a vari livelli sulla tematica oggetto del Protocollo;
- Organizzazione di eventi internazionali al fine di condividere le conoscenze acquisite a livello europeo, con l'intento di proporre modelli condivisi di gestione virtuosa delle disuguaglianze;
- Creazione di reti collaborative anche internazionali finalizzate allo sviluppo ed al raggiungimento degli obiettivi della collaborazione.

Art. 3

Modalità di attuazione della collaborazione

Le parti si impegnano a collaborare per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, avvalendosi della competenza specifica di settore e facendo riferimento alle rispettive unità di personale coinvolte nelle attività oggetto del presente Protocollo, nonché alle proprie dotazioni strumentali.

Il rapporto di collaborazione si attuerà mediante singoli progetti, i cui contenuti e modalità di realizzazione, verranno di volta in volta concordati e disciplinati da specifici accordi tra le Parti.

Art. 4

Responsabili Scientifici

I responsabili scientifici, chiamati a coordinare le attività di cui al presente Protocollo saranno:

- ✓ per l'ISS: la dott.ssa Marina Pierdominici;
- ✓ per l'Unar: la dott.ssa Agnese Nadia Canevari.

Articolo 5

(Tavolo tecnico di Coordinamento)

All'attuazione degli impegni di cui al presente Protocollo, di durata triennale, sovrintende un Tavolo tecnico di Coordinamento composto da due rappresentanti per ciascuna delle parti firmatarie.

Rientrano nei componenti del Tavolo tecnico di Coordinamento i responsabili scientifici di cui all'art. 4.

Per il funzionamento del Tavolo tecnico di Coordinamento non è previsto l'impegno di risorse finanziarie.

Ai componenti il Tavolo tecnico di Coordinamento, a nessun titolo, saranno riconosciuti compensi, indennità, rimborsi spese o emolumenti comunque denominati.

Art. 6

Diritti di accesso alle conoscenze

Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Protocollo;
- al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento delle attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Art. 7

Confidenzialità

Le Parti si impegnano a non divulgare e comunicare, in qualunque modo o forma, le informazioni, i dati e le conoscenze derivanti dalla collaborazione, senza la reciproca preventiva autorizzazione e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le cautele e adeguate misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze riservati e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza.

Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca, potranno avvenire solo con il consenso scritto tra le Parti e purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati.

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo.

Art. 8

Tutela dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, le Parti si impegnano a trattare i dati personali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR") e dal D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, aggiunto dal D.lgs. 101/2018).

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente Protocollo d'Intesa, ovvero per altre finalità affini o simili non incompatibili con le finalità che sono state la causa della raccolta dei dati personali.

Le Parti assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità del presente atto.

In riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito del presente Protocollo d'Intesa che possano determinare un trattamento di dati personali, le Parti si impegnano a definirne il dettaglio negli specifici accordi attuativi.

Art. 9

Durata e modifiche

La durata del presente Protocollo è stabilita in 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, tacitamente rinnovabile alla scadenza.

Ogni modifica o integrazione al presente Protocollo dovrà essere concordata per iscritto dalle Parti.

Art. 10

Oneri fiscali

Il presente protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – tariffa parte II del D.P.R.N. 131/86. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell'Istituto Superiore di Sanità (autorizzazione n.99718/2016 dell'Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio).

Per l'Istituto Superiore di Sanità

Il Presidente

Prof. Rocco Domenico Alfonso Bellantone



ROCCO DOMENICO
ALFONSO BELLANTONE
05.11.2024 14:53:28
UTC

Per UNAR

Il Direttore Generale

dott. dott. Mattia Peradotto

Firmato
digitalmente da
PERADOTTO
MATTIA
C=IT
O=PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI

.....

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.